

**REGIONE LIGURIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 3**  
**“GENOVESE”**

**Deliberazione n° 802 del 17 DIC. 2014**

**OGGETTO:** Approvazione dei Regolamenti per lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento, di Frequenze Volontarie e di Stage Conoscitivi.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Aggiornamento e Formazione;

Richiamata la deliberazione n. 326 del 18/02/1997: “Modifica ed integrazione delibera Commissario Regionale n. 334 del 24/2/1994 ad oggetto "Disciplina per lo svolgimento delle attività di tirocinio e di frequenza volontaria - area medica e non medica nei Servizi della U.S.L. 3" - Approvazione nuovo regolamento”;

Visto l'art. 18, comma 1 lettera a, della Legge 24 giugno 1997 n° 196, recante norme in materia di promozione della occupazione e il Decreto Ministeriale 142/1998 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge sui tirocini formativi e di orientamento;

Vista la direttiva n° 2 del 1 agosto 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che ha integrato la disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento;

Dato atto che:

- si rende necessario adeguare i regolamenti interni che disciplinano le procedure di tirocinio, di frequenza volontaria e stage conoscitivi presso i servizi aziendali, in relazione all'orientamento definito dalla Direttiva sopracitata,
- è opportuno regolamentare le modalità di accesso e di gestione delle attività di tirocinio, di frequenza volontaria e stage conoscitivi, al fine di garantire adeguati livelli di efficacia, appropriatezza e trasparenza istruttoria;
- si constata che le richieste di tirocinio, di frequenza volontaria e stage conoscitivi sono aumentate notevolmente, così da rendere necessario definire modalità operative standardizzate e controllate di ordine prettamente amministrativo ed organizzativo;
- occorre garantire la massima diffusione ed applicazione dei regolamenti interni in materia di tirocinio, frequenza volontaria e stage conoscitivi;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all'approvazione dei nuovi Regolamenti, in sostituzione del Regolamento approvato con Deliberazione n° 326 del 18/02/97, per lo svolgimento di tirocini, frequenze volontarie e stage conoscitivi, che denominati Allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi Regolamenti, in sostituzione del Regolamento approvato con Deliberazione n° 326 del 18/02/97, per lo svolgimento di tirocini, frequenze volontarie e stage conoscitivi, che denominati Allegati "A", "B" e "C" formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato alla S.C. Aggiornamento e Formazione di provvedere alla loro pubblicazione sul sito aziendale;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n° 2 pagine, dall'allegato A di n° 7 pagine, dall'Allegato B di n° 4 Pagine e dall'Allegato C di n° 4 pagine e così in totale da n° 17 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Corrado BEDOGNI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.  
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE S.C. AGGIORNAMENTO  
E FORMAZIONE  
(Dott.ssa Veneranda GUIDA)

Pubblicata all'Albo dalla data

del ..... 17 DIC. 2014 .....

Il Responsabile

VG/vg

\\us13.it\fs\Formazione\TIROCINI E FREQUENZE\TIROCINI- NORM- MOD- REGOL\regolam tirocini\DELIBERA regolamenti tirocini frequenza stages.doc

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

### **ARTICOLO 1**

#### **Definizione**

I tirocini formativi e di orientamento, disciplinati dalla normativa vigente – art. 18 L. 24.06.1997, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni – costituiscono lo strumento giuridico per l'inserimento temporaneo presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" (di seguito denominata ASL 3) di soggetti che non hanno ancora conseguito un attestato finale nell'ambito del percorso formativo intrapreso, per i quali la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro costituisce completamento del programma curricolare.

La caratteristica dell'istituto è rappresentata dall'inserimento del tirocinante in un contesto finalizzato alla sua formazione professionale.

Il tirocinio non costituisce alcun rapporto lavorativo e non consente la corresponsione di alcuna retribuzione.

Non dà diritto al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda.

L'Azienda non utilizza il tirocinante in sostituzione del proprio personale e/o per colmare vacanze in organico.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra soggetti promotori e questa ASL che, quale soggetto ospitante, deve assicurare ai tirocinanti un'adeguata attività formativa sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento, da definire secondo le modalità successivamente indicate.

### **ARTICOLO 2**

#### **Oggetto**

L'ASL 3, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, soggetti in tirocinio di formazione e

orientamento e soggetti in tirocinio curricolare, obbligatorio o facoltativo, riconducibile e funzionale al piano di studi o all'acquisizione di attestati o abilitazioni professionali.

Vengono espressamente escluse le seguenti tipologie di tirocini, per le quali è previsto il riconoscimento di un'indennità mensile ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 92:

- > tirocinio formativo di orientamento, destinato a coloro che hanno terminato gli studi da non più di 12 mesi, per una durata massima di 6 mesi, con lo scopo di consolidarne la formazione;
- > tirocinio per l'inserimento lavorativo, della durata di 12 mesi, rivolto a persone in cerca di lavoro senza limiti d'età;
- > tirocinio estivo di orientamento per gli studenti.

### **ARTICOLO 3**

#### **Contingenti di ammissione**

I tirocinanti contemporaneamente presenti in Azienda non possono superare il dieci per cento del totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Entro tale limite vengono fissati i seguenti contingenti:

- tirocini inerenti Scuole di Specializzazione Universitaria e post universitaria riconosciute dall'ordinamento pubblico: relativamente a ciascuna struttura di inserimento, n° 2 tirocinanti per ciascun tutor aziendale fra i dipendenti di corrispondente profilo e, ove previsto, iscritti al relativo albo e/o in possesso della necessaria specializzazione;
- tirocini inerenti il conseguimento di Lauree triennali o specialistiche: relativamente a ciascuna struttura di inserimento, n° 2 tirocinanti per ciascun tutor individuato dall'Azienda fra i dipendenti di corrispondente profilo e ed in possesso di adeguata esperienza professionale;
- altri tirocini: relativamente a ciascuna struttura di inserimento, n° 2 tirocinanti per ciascun tutor individuato dall'Azienda fra i dipendenti di profilo analogo o affine, in possesso di adeguata esperienza professionale.
- Tirocini inerenti il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica di cui ASL 3 è titolare dell'organizzazione del polo didattico in attuazione degli accordi con l'Università degli Studi di Genova: le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale; in ogni fase del tirocinio clinico, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità di un tutore professionale (il coordinatore infermieristico della struttura sanitaria ospitante) e sotto il controllo diretto di una guida di tirocinio (rappresentato dal dipendente infermiere designato dal coordinatore infermieristico)

Ciascun contingente si intende riferito alla contemporanea presenza di tirocinanti in Azienda.

A tali limiti, sono fatte salve le deroghe stabilite per i tirocini di laureandi e laureati in Psicologia e specializzandi in Psicoterapia come da Deliberazione Aziendale n° 884 del 29/06/2011.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Responsabile aziendale del tirocinio e competenze del tutor aziendale**

Il Responsabile aziendale dell'attività di tirocinio è il Direttore della struttura complessa o semplice dipartimentale frequentata.

Per ogni tirocinante viene preposto un tutor aziendale tra quelli individuati ai sensi dell'art. 3, in servizio quale dipendente a tempo indeterminato o personale convenzionato inquadrato nel profilo professionale richiesto ed iscritto al relativo albo, ove previsto.

Il tutor svolge attività di guida e supervisione dell'attività di tirocinio, secondo il progetto formativo concordato con il soggetto promotore.

Al termine del tirocinio redige apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante, ove richiesto.

Il tutor svolge l'attività a titolo gratuito ed in orario di servizio.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Soggetti promotori**

I soggetti promotori sono individuati nelle Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; scuole di specializzazione post universitaria che rilascino titoli di studio con valore legale; centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni, abilitate al rilascio di attestazioni professionalizzanti.

Spetta ai soggetti promotori:

- definire il progetto individuando gli elementi di dettaglio, la tipologia e/o settore sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dai tirocinanti;
- individuare il tutor, quale responsabile didattico - organizzativo dell'iniziativa;
- predisporre, unitamente con il responsabile indicato dall'Azienda quale riferimento per l'espletamento del tirocinio, il progetto formativo e di orientamento;
- trasmettere copia delle convenzioni e di ciascun progetto formativo agli enti, strutture e rappresentanze sindacali di cui al D.M. 142/1998 e s.m.i.

## **ARTICOLO 6**

### **Coperture assicurative**

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture aziendali e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Qualora il soggetto promotore non assicuri integralmente i massimali previsti dall'ASL 3 sia contro gli infortuni sia per la Responsabilità Civile verso terzi, la differenza sarà a carico del singolo tirocinante che si dovrà far carico di un'assicurazione integrativa a sue spese.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità di attivazione e condizioni specifiche di svolgimento del tirocinio**

L'attivazione del tirocinio formativo è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il soggetto promotore ed ASL3 secondo la seguente procedura:

a) il rappresentante legale del soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore Generale dell'ASL 3, indicando il percorso formativo e l'ambito aziendale in cui si intende svolgere l'attività di tirocinio. Le istituzioni private scolastiche non statali allegano alla domanda o specificano esaurientemente l'iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che le abilitano a svolgere l'attività di formazione.

b) L'ASL 3, tramite la S.C. Aggiornamento e Formazione:

- stabilisce l'ammissibilità delle richieste sulla base del contingente programmato,
- verifica la documentazione ricevuta,
- predispose la deliberazione di approvazione e lo schema di convenzione ad essa allegato,
- cura le successive formalità e comunicazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **Progetto formativo**

Il tirocinante iscritto ad un corso universitario deve presentare il progetto formativo, predisposto dal tutor dell'ateneo, contenente:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza,
- b) nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale individuato dal soggetto ospitante,
- c) estremi identificativi della copertura assicurativa,
- d) durata e periodo di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda,
- e) il settore aziendale di inserimento.

Il progetto formativo deve essere datato e sottoscritto dal soggetto proponente, dal tutor aziendale assegnato al tirocinante e dal Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e dal tutor aziendale, responsabile di tutto il percorso formativo, che assicura la realizzazione del progetto, il rispetto della normativa antinfortunistica sul lavoro, l'applicazione della legge sulla privacy, il monitoraggio e il controllo delle attività.

## **ARTICOLO 9**

### **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- attenersi alle indicazioni del responsabile aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze
- rispettare le norme in materia di igiene, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riservatezza, specifici regolamenti interni segnalati dal responsabile della struttura ospitante
- avere cura delle attrezzature eventualmente messe a disposizione, farne un uso corretto e consono alla destinazione, curare il decoro personale
- prevenire eventuali conflitti con dipendenti e utenti della struttura ospitante

In caso di comportamento inadeguato o lesivo degli interessi dell'ASL 3, ovvero ogniqualvolta non vengano osservate le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Azienda potrà interrompere in qualunque momento il tirocinio, dandone comunicazione al soggetto promotore.

La presenza nella struttura ospitante viene rilevata tramite sottoscrizione sul modulo registrazione presenze ed è limitata al monte ore indicato dal progetto formativo.

I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, né possono sottoscrivere alcuna documentazione aziendale.

Il tirocinante, nel caso in cui voglia usufruire del servizio mensa aziendale, deve sostenerne personalmente il costo, con le modalità definite dalla struttura aziendale competente.

## **ARTICOLO 10**

### **Obblighi di sicurezza e riservatezza**

Il soggetto promotore garantisce ai propri allievi la sorveglianza sanitaria e provvede a garantire la formazione generica e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008; l'ASL 3 si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i tirocinanti.

L'ASL 3 e il soggetto promotore garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili, i tirocinanti sono individuati quali incaricati di trattamento nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia alla pari del personale dipendente.

## **ARTICOLO 11**

### **Durata del tirocinio**

I tirocini formativi e di orientamento, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" hanno durata massima:

- non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;



A tali limiti, sono fatte salve eventuali e successive modifiche normative e norme speciali dettate per l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

## **ARTICOLO 12**

### **Certificazioni**

Le certificazioni dell'avvenuto regolare svolgimento del tirocinio, predisposte e siglate dal tutor aziendale su richiesta dell'interessato, verranno rilasciate a firma del Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione al termine del periodo di tirocinio, previa dichiarazione del tutor aziendale attestante che il programma di attività è stato completato in coerenza con il progetto formativo predisposto.

## **ARTICOLO 13**

### **Durata delle convenzioni**

Le convenzioni stipulate tra ASL 3 e il soggetto promotore hanno solitamente durata triennale, qualora non sia diversamente disposto da specifica normativa o regolamento. E' sempre prevista la facoltà di anticipato recesso. da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi con raccomandata A/R.

Alla scadenza naturale, la convenzione può essere rinnovata previo provvedimento formale

## **ARTICOLO 14**

### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione e cioè dal

---

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZE VOLONTARIE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Definizione**

L'ASL 3, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, dichiara la disponibilità ad accogliere presso i propri servizi e strutture, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, i frequentatori che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti, di seguito precisati

La frequenza volontaria costituisce lo strumento giuridico per l'inserimento temporaneo presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" (di seguito denominata ASL 3) di soggetti che intendono completare la propria formazione professionale attraverso il diretto apprendimento di casi concreti e la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro come completamento di programmi curricolari.

La caratteristica dell'istituto è rappresentata dall'inserimento del frequentatore in un contesto finalizzato alla sua formazione e crescita professionale.

La frequenza volontaria non costituisce alcun rapporto lavorativo e non consente la corresponsione di alcuna retribuzione.

Non dà diritto al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda.

L'Azienda non utilizza il frequentatore in sostituzione del proprio personale e/o per colmare vacanze in organico.

### **ARTICOLO 2**

#### **Oggetto**

Sono ammessi alla frequenza volontaria dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici dell'Azienda per scopo di studio, apprendimento ed aggiornamento professionale:

- i richiedenti estranei ai ruoli dell'ASL muniti dei titoli per accedere ai profili professionali presenti in organico;

- i dipendenti ASL, muniti dei titoli per accedere ai profili professionali presenti in organico, presso servizi e strutture diverse da quella di appartenenza e comunque ad di fuori dell'orario di servizio e con articolazione con lo stesso compatibile.

Sono esclusi dalla frequenza i dipendenti in quiescenza, salvo espressa deroga della Direzione Amministrativa.

### **ARTICOLO 3**

#### **Modalità di richiesta**

La richiesta di frequenza volontaria deve essere inoltrata al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" .

Le modalità di richiesta e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito aziendale.

### **ARTICOLO 4**

#### **Coperture assicurative**

Gli ammessi alla frequenza, esterni ed interni all'organizzazione, hanno l'obbligo di contrarre, prima dell'avvio, le polizze assicurative per copertura rischio infortuni (morte ed invalidità permanente) e per R.C.T. (responsabilità civile verso terzi), con i massimali indicati dall'Azienda.

### **ARTICOLO 5**

#### **Modalità specifiche di svolgimento della frequenza**

La durata della frequenza viene di norma prevista in un anno, salvo che la richiesta venga formalizzata per un periodo inferiore.

Sussistendone i requisiti e le motivazioni, previo rinnovo delle polizze assicurative, la frequenza può essere prorogata per eguali periodi successivi, fino al massimo di tre anni complessivi.

La frequenza non può essere svolta contemporaneamente in più servizi.

L'articolazione dell'orario ed i giorni di presenza del frequentatore vengono concordate con il responsabile della struttura/servizio di inserimento, sulla base delle esigenze interne.

Al frequentatore viene assegnato uno o più tutor, appartenente ai ruoli aziendali, per orientamento e vigilanza che svolge l'attività a titolo gratuito e in orario di servizio.

L'eventuale interruzione anticipata della frequenza deve essere segnalata alla S.C. Aggiornamento e Formazione a cura del responsabile della struttura/servizio di inserimento.

Poiché il frequentatore volontario è per definizione un osservatore, non può esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente e convenzionato.

## **ARTICOLO 6**

### **Diritti ed obblighi del frequentatore**

Durante lo svolgimento della frequenza, il volontario è tenuto a:

- attenersi alle indicazioni del responsabile della struttura o suo delegato, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze
- rispettare le norme in materia di igiene, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riservatezza, specifici regolamenti interni segnalati dal responsabile della struttura ospitante
- avere cura delle attrezzature eventualmente messe a disposizione, farne un uso corretto e consono alla destinazione, curare il decoro personale.
- prevenire eventuali conflitti con dipendenti e utenti della struttura ospitante

In caso di comportamento inadeguato o lesivo degli interessi dell'ASL 3, ovvero ogniqualvolta non vengano osservate le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Azienda potrà interrompere in qualunque momento la frequenza, dandone formale comunicazione al volontario.

I volontari non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, nè possono sottoscrivere alcuna documentazione aziendale.

Il frequentatore può accedere al servizio mensa aziendale sostenendone personalmente il costo e con le modalità definite dalla struttura aziendale competente.

## **ARTICOLO 7**

### **Obblighi dell'Azienda**

Il frequentatore volontario deve produrre attestazione di avvenuta frequenza relativamente alla formazione generica e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 od eventualmente accedere ai corsi relativi organizzati dall'Azienda con pagamento della quota di iscrizione definita dall'Azienda stessa.

L'ASL 3 si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i frequentatori.

L'ASL 3 garantisce l'osservanza di quanto sancito dal d.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili, i

volontari sono individuati quali incaricati di trattamento nelle strutture di inserimento e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia alla pari del personale dipendente.

## **ARTICOLO 8**

### **Certificazione finale**

Al termine della frequenza volontaria, su richiesta scritta dell'interessato, il Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione rilascia, su richiesta, certificazione della frequenza effettuata.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione e cioè dal

---

ALLEGATO "C" alla Deliberazione n° 802 del 17/12/2014

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE CONOSCITIVI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Definizione**

Lo stage conoscitivo è una fase prevista all'interno di un percorso formativo e consiste nel trascorrere un breve periodo di tempo in una realtà lavorativa allo scopo di osservare e comprendere direttamente i processi lavorativi che caratterizzano e qualificano determinate professioni.

Lo stage ha la finalità di orientare giovani e adolescenti ancora impegnati in un percorso scolastico nella scelta del futuro sbocco specialistico e/o professionale.

### **ARTICOLO 2**

#### **Oggetto**

L'ASL 3, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, giovani osservatori a mero scopo conoscitivo delle attività svolte e dei processi che ne governano la gestione.

Lo stage non costituisce alcun rapporto lavorativo e non consente la corresponsione di alcuna retribuzione.

Non dà diritto al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda.

L'Azienda non utilizza gli studenti inseriti in stage conoscitivi in sostituzione del proprio personale e/o per colmare vacanze in organico.

Gli stage sono svolti sulla base di apposite convenzioni con i soggetti promotori.

**ARTICOLO 3**  
**Contingenti di ammissione**

I soggetti inseriti in stage conoscitivo non sono computati al fine della determinazione del contingente di ammissione.

**ARTICOLO 4**  
**Supervisore**

Allo stagista, o a gruppi di stagisti inseriti nella medesima struttura, viene assegnato un tutor, appartenente ai ruoli aziendali, per orientamento e vigilanza.

Il tutor svolge l'attività a titolo gratuito e in orario di servizio.

**ARTICOLO 5**  
**Soggetti promotori**

I soggetti promotori sono individuati nelle scuole e istituti, pubblici e privati, di istruzione secondaria e centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;

Spetta ai soggetti promotori:

- segnalare le strutture di destinazione sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dagli allievi;
- assumere a proprio carico ogni copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni personali.

**ARTICOLO 6**  
**Modalità di attivazione**

L'attivazione dello stage conoscitivo è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il soggetto promotore ed ASL 3 secondo la seguente procedura:

- a) il rappresentante legale del soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore Generale dell'ASL 3, indicando l'ambito aziendale in cui si intende

svolgere lo stage. Le istituzioni private scolastiche non statali allegano alla domanda o specificano esaurientemente l'iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che le abilitano a svolgere l'attività di formazione.

b) L'ASL 3, tramite la S.C. Aggiornamento e Formazione:

- verifica la documentazione ricevuta,
- predisporre la deliberazione di approvazione e lo schema di convenzione ad essa allegato,
- cura le successive formalità e comunicazioni.

## **ARTICOLO 7**

### **Obblighi dell'osservatore**

Durante lo svolgimento dello stage, lo stagista è tenuto a:

- attenersi alle indicazioni del tutor aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riservatezza, specifici regolamenti interni segnalati dal responsabile della struttura ospitante.
- avere cura delle attrezzature presenti.
- mantenere un comportamento educato e consono all'ambiente.
- curare il decoro personale.
- prevenire eventuali conflitti con dipendenti e utenti della struttura ospitante.

In caso di comportamento inadeguato o lesivo degli interessi dell'ASL 3, ovvero ogniqualvolta non vengano osservate le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Azienda potrà interrompere in qualunque momento lo stage, dandone comunicazione al soggetto promotore.

Lo stagista nel caso in cui voglia usufruire del servizio mensa aziendale, deve sostenerne personalmente il costo, con le modalità definite dalla struttura aziendale competente.

## **ARTICOLO 8**

### **Obblighi dell'Azienda**

Il soggetto promotore garantisce ai propri allievi la sorveglianza sanitaria e provvede a garantire la formazione generica e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008; l'ASL 3 si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano gli stagisti.



L'ASL 3 e il soggetto promotore garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**ARTICOLO 9**  
**Durata dello stage**

La durata degli stage conoscitivi varia da un minimo di cinque ad un massimo di venti giorni.

**ARTICOLO 10**  
**Durata delle convenzioni**

Le convenzioni stipulate tra ASL 3 e il soggetto promotore hanno solitamente durata triennale, qualora non sia diversamente disposto da specifica normativa o regolamento. E' sempre prevista la facoltà di anticipato recesso, da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi con raccomandata A/R.

Alla scadenza naturale, la convenzione può essere rinnovata previo provvedimento formale

**ARTICOLO 11**  
**Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione e cioè dal

\_\_\_\_\_.